

# Appendice 15

**Elenco  
dei criteri di classificazione  
relativo alle classi salariali  
A e Q  
e promemoria della CPSA  
relativo al riconoscimento  
di certificati professionali  
esteri**

# Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q

---

In applicazione dell'art. 3 cpv. 1 e dell'art. 42 cpv. 2 del Contratto nazionale mantello (CNM), la Commissione paritetica svizzera d'applicazione (CPSA, sostituisce la CPPS dal 1° luglio 2006) ha preso le seguenti decisioni in merito alla classificazione nell'ambito della classe salariale A e Q:

## 1. Classe salariale A (lavoratori qualificati)

Quale elenco ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CNM valgono, per i lavoratori che li hanno superati con successo, i seguenti corsi di formazione:

**1.1** Lavoratori in possesso di un certificato di formazione empirica nel settore della costruzione ai sensi dell'art. 49 della legge federale sulla formazione professionale.

**1.2** Macchinisti con certificato finale, in base al regolamento d'esame per conducenti di macchine di cantiere del 15 agosto 1988, compresi i conducenti di macchine di cantiere in possesso del certificato finale di formazione rilasciato nei Cantoni di Neuchâtel, Vallese, Vaud e Ginevra.

**1.3** Partecipanti ai moduli stabiliti dalle parti sociali nell'ambito del «Progetto Spagna/Portogallo», a condizione che abbiano seguito almeno 300 ore di lezione.

- Per i «corsi d'integrazione» sono conteggiate 100 ore. Il tempo rimanente deve essere dedicato a corsi di aggiornamento nell'ambito dei progetti e/o a corsi di artigianato della costruzione.
- Deve essere fornita la prova della frequentazione dei corsi.
- Altri corsi di artigianato della costruzione frequentati all'estero possono essere considerati se ne è riconosciuta l'equivalenza.
- Il datore di lavoro deve dare la sua approvazione per la frequentazione di moduli e corsi, e scegliere insieme al dipendente l'offerta di formazione che meglio risponde alle attitudini di quest'ultimo e alle esigenze dell'impresa. Dopo aver dato la sua approvazione, il datore di lavoro non può ostacolare o vietare la frequentazione dei corsi, impedendo così al dipendente di raggiungere le ore di lezione necessarie per la classe salariale A.

**1.4** Lavoratori che hanno frequentato i corsi di base per lavori di armatura, lavori in calcestruzzo, lavori di canalizzazione, puntellatura e pozzi, muratura in mattoni (corsi n. 2311, 2313, 2331 del programma del Centro di formazione), in possesso dell'attestato rilasciato dalla direzione del Centro di formazione della SSIC.

**1.5** Lavoratori che hanno superato con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC.

Gruisti in possesso della patente in virtù dell'ordinanza sulle gru, se la loro attività come gruisti è più che occasionale.

- Se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20 % dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B.
- All'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di gruista è occasionale o meno.

*1.6* Lavoratori che hanno frequentato i cinque corsi per costruttori stradali presso il Centro di formazione della SSIC (corsi n. 2313, 2710, 2552, 2555, 2573 del programma del Centro di formazione), in possesso dell'attestato rilasciato dalla direzione del Centro di formazione della SSIC.

*1.7* Lavoratori che hanno seguito i corsi di base 1 + 2 dell'Associazione svizzera delle imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo (ASPT) secondo il corso professionale vecchio. Lavoratori del corso 1 a 3 professionale nuovo dal luglio 1997.

*1.8* Lavoratori che hanno seguito i corsi<sup>1</sup> per «Muratori frontalieri SEI-ECAP» del Progetto frontalieri dell'edilizia che si sono tenuti dopo l'8 settembre 1994, con l'attestazione della Sezione per la formazione professionale del Cantone Ticino.

## **2. Classe salariale Q (lavoratori diplomati)**

*2.1* Formazione professionale dei mestieri della costruzione in base alle disposizioni dell'UFFT.

Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un'attività di tre anni su cantieri svizzeri<sup>2</sup> (l'apprendistato viene considerato quale attività lavorativa) per i seguenti mestieri:

- muratore
- costruttore stradale
- selciatore
- scandagliatore
- scalpellino/marmista

---

<sup>1</sup> Secondo la prassi della CPSA relativa all'assegnazione alla classe salariale A, il datore di lavoro deve dare il proprio consenso per la frequentazione del corso.

<sup>2</sup> L'art. 42 cpv. 1 CNM è stato adeguato e il requisito «cantieri svizzeri» soppresso: modifica secondo la Convenzione addizionale del 14 aprile 2008, in vigore dal 1° maggio 2008; DOG in vigore dal 1° ottobre 2008 (DCF del 22 settembre 2008)

**2.2 Formazione professionale in base alle disposizioni dell'UFFT riguardanti imprese affini del settore principale della costruzione che sottostanno al CNM. Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) e che hanno un'attività di tre anni sui cantieri svizzeri nel loro mestiere<sup>3</sup> (l'apprendistato viene considerato quale attività lavorativa) nel caso in cui il mestiere imparato venga svolto nell'impresa di costruzione.**

**Esempio:**

- elettromeccanico
- meccanico
- fabbro-tubista
- conducente di autocarri
- falegname
- carpentiere

**2.3 Lavoratori in possesso del Certificato federale di capacità (CFC) per apprendistato complementare secondo i n. 2.1 e 2.2 del presente elenco e che hanno un'attività di tre anni su cantieri svizzeri<sup>2</sup>.**

**2.4 Lavoratori in possesso di un attestato professionale straniero: vedi promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri (vedi elenco allegato).**

**2.5 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Specialista in taglio del calcestruzzo» ai sensi del Regolamento d'esame dell'11 maggio 1992.**

**2.6 Lavoratori in possesso di un attestato professionale di «Capo montatore di ponteggi» ai sensi del Regolamento d'esame del 10 agosto 1992.**

---

<sup>3</sup> Errore di traduzione dal testo tedesco del decreto di base del 10 novembre 1998. Traduzione corretta: «...e che hanno un'attività di tre anni nel loro mestiere»

# Promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri

---

## 1. Criteri di riconoscimento per l'assegnazione alla classe Q

- durata della formazione tre anni,
- sia per la parte pratica sia per quella teorica, la frequenza deve essere confermata,
- la formazione deve essere completata con il superamento di un esame finale riconosciuto dal diritto pubblico.

## 2. Qualifiche esistenti, di valore equivalente

### 2.1 Germania/Austria

- La formazione in un mestiere del settore dell'edilizia principale è considerata equivalente.

### 2.2 Italia

- Certificati della «Scuola tecnica» nonché un anno di pratica accertata sui cantieri svizzeri sono considerati equivalenti.

### 2.3 Danimarca

- Il certificato professionale di muratore (Murerfagets Faellesudvalg) rilasciato dal Ministero dell'educazione è considerato equivalente.

## 3. Procedimento in caso di dubbio

Qualora formazione ed esperienza pratica facessero sorgere dei dubbi, risp. in caso di presentazione di certificati professionali di altri paesi, vi consigliamo di osservare il seguente procedimento:

- richiedere copia del certificato con traduzione vidimata (deve essere procurata dal lavoratore)
- richiedere, nella misura del possibile, regolamenti inerenti alla formazione/all'esame nonché programmi/orari relativi alla frequentazione dei corsi corrispondenti (devono essere procurati dal lavoratore)
- sottoporre i documenti al SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, e richiedere un giudizio di equivalenza.